

Osservazioni Federconsumatori al DCO 430/2019/R/eel – Estensione degli indennizzi automatici ai clienti finali, a carico degli operatori di rete, per interruzioni di lunga durata. Esecuzione della sentenza del Tar Lombardia n. 1901/2019.

Con il DCO 430/2019/R/eel pubblicato il 29 ottobre 2019, l'ARERA, nell'ambito del procedimento avviato per l'esecuzione della sentenza del Tar Lombardia n. 1901/2019 di annullamento della delibera 127/2017/R/eel in materia di estensione degli indennizzi automatici ai clienti finali per interruzioni di lunga durata, con lo scopo di realizzare le garanzie partecipative dei soggetti coinvolti, chiede un contributo in ordine alla disciplina degli indennizzi automatici.

Ci pare opportuno ribadire che la delibera è stata annullata dal Tar Lombardia che ha accolto il ricorso di e-distribuzione S.p.A. non tanto nel merito della vicenda, bensì con riferimento alle doglianze di natura procedurale, fondate sulla presunta mancata attivazione delle garanzie partecipative nell'ambito del procedimento di regolazione.

In tal senso, pur ammettendo che probabilmente la consultazione è stata insufficiente e che deve essere assicurato un maggiore contraddittorio tra tutti i soggetti coinvolti, riteniamo opportuno che vengano confermati i contenuti della delibera annullata.

A tal proposito, la scrivente Associazione condivide il contenuto della delibera 127/2017/R/eel, ritenendola valida ed adeguata ad offrire le giuste garanzie e tutele agli utenti finali: la previsione di un limite pari a 72 ore oltre il quale l'onere degli indennizzi è posto in capo all'azienda distributrice, ci pare essere un tempo congruo, anzi in taluni casi, addirittura eccessivo per il consumatore, se si considera che qualunque evento severo verificatosi in tale arco temporale dovrebbe essere già cessato e l'intervento in fase emergenziale già attivato.

Se l'impresa distributrice in tale arco temporale non ha concluso l'intervento di ripristino è giusto che corrisponda un equo indennizzo all'utente finale. In modo analogo, si ritiene congrua e sufficiente anche l'entità dell'indennizzo che deve essere riconosciuto agli utenti finali prevista dall'Autorità.

Inoltre, a fronte di eventi severi eccezionali, sulla base di richieste motivate e concordate preventivamente con le AA.CC. si ritiene positivo ed opportuno prevedere che le imprese distributrici possano erogare ulteriori indennizzi ai clienti che sono rimasti disalimentati.

Infine, con riferimento alla gestione degli indennizzi già erogati in applicazione della delibera annullata, si condivide l'orientamento dell'Autorità di confermare la disciplina degli indennizzi applicata nel periodo di vigenza della delibera 127/2017/R/eel.